

corso come si fa per tutti i professori di regia Università.

Credo inutile rifare la storia di queste istituzioni. Essa appartiene ai tempi più feroci del dispotismo borbonico; e preferisco non parlarne.

Queste cattedre universitarie hanno origine col decreto 14 febbraio 1814 e con l'altro del 14 gennaio 1817; e furono conservate dalla legge del 10 febbraio 1861 e dai decreti 9 novembre 1862 e 27 dicembre 1863.

Per convincere tutti che tali insegnamenti non hanno nulla di comune con quello proprio dei licei, farò osservare che i giovani che assistono a quelle cattedre in fine d'anno sono esaminati nelle materie legali da apposite Commissioni nominate dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli; e, quando siano approvati, il rettore rilascia loro il relativo diploma con la seguente locuzione:

“ Nei rettore della regia Università di Napoli;

“ Visto il risultato degli esami sostenuti dal signor N. N. nella Facoltà di giurisprudenza ecc. ”

Dirò in ultimo che il professore Oliverio è retribuito sul bilancio dello Stato dal capitolo che s'intitola: *Regie Università ed Istituti universitari*.

E dopo ciò non andrò più oltre per dar modo al collega Chimirri di portare il suo autorevole avviso sull'argomento in esame.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Darò volentieri all'onorevole Grossi i chiarimenti dei quali egli si mostra desideroso, prendendoli dalla legge 16 febbraio 1861 sull'insegnamento superiore, pubblicata nelle provincie meridionali.

Nell'articolo 1^o della detta legge si definisce la materia dell'insegnamento suddetto, e nell'articolo 2 si dice così:

“ Esso verrà dato completamente nella Università di Napoli, ed in parte negli Istituti universitari, che a norma dell'articolo 10 della legge sulle scuole secondarie saranno conservati nelle provincie.

“ Con decreto reale si potrà ampliare l'insegnamento attuale in detti Istituti o anche sopprimerlo se sarà creduto vantaggioso. ”

In forza dell'articolo 10 sopramenzionato in talune provincie del mezzogiorno vennero conservate codeste scuole universitarie, alle quali è addetto l'onorevole Oliverio in qualità di professore ordinario di dritto e procedura penale; e questa è

senza dubbio, materia d'insegnamento superiore e parte di quello che vien dato nell'Università di Napoli. Ciò non per le norme generali che governano la pubblica istruzione nel regno, ma per quelle specialissime dettate per taluni Istituti universitari creati nel mezzogiorno dal Governo francese e mantenuti dai Governi successivi.

L'onorevole Grossi chiede, e a ragione, come e da chi vengano nominati i professori, che insegnano in dette scuole. Alla sua dimanda rispondono gli articoli 20 e 21 della legge citata. (*Conversazioni*).

Presidente. Facciano silenzio, onorevoli colleghi. Sarò costretto a sospendere la seduta, se non si presta attenzione agli oratori.

Chimirri. L'articolo 20 ne attribuisce la nomina al Re su proposta del capo della pubblica istruzione, e l'articolo 21 aggiunge che “ le norme tenute per l'elezione dei professori dell'Università di Napoli si terranno egualmente per l'elezione dei professori negli Istituti universitari delle provincie. ”

Se dunque le scuole universitarie di Catanzaro sono dipendenza dell'Università di Napoli, se i professori ad essa preposti sono nominati con le stesse norme e le stesse cautele, se le materie che vi s'insegnano attengono all'insegnamento superiore, non può negarsi all'onorevole Oliverio la qualità di professore ordinario universitario, che è appunto il titolo che gli si attribuisce nel decreto di nomina.

Nè questo è tutto. L'articolo 88 richiede la licenza liceale come titolo di ammissione tanto per coloro, che intendono frequentare l'Università di Napoli, quanto per quelli che vogliono essere ammessi negli Istituti universitari delle provincie.

Da ciò è chiaro che l'insegnamento dato dall'onorevole Oliverio suppone compiuti gli studi liceali; per cui non si potrebbe senza contraddizione dar titolo di professore liceale a chi insegna a giovani, i quali forniti delle cognizioni, che si acquistano nello insegnamento secondario, attendono a studi professionali.

Per la qual cosa avendo l'onorevole Oliverio titolo ed ufficio di professore universitario, ed essendo addetto all'insegnamento superiore in un Istituto ch'è parte e dipendenza dell'Università di Napoli, non può mettersi in dubbio la sua eleggibilità. Quindi prego la Camera ad approvare le conclusioni della Giunta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Ho menò voce del solito; ma se la Camera crede che valga la pena di impiegare qual-